

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-30-2020

OGGETTO : *Acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione realizzate e delle relative aree a seguito del Fallimento della società Edilizia Ciabilli s.r.l.*

Scandicci, lì 29/05/2020

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Ing. Paolo Calastrini

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-30-2020

OGGETTO : *Acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione realizzate e delle relative aree a seguito del Fallimento della società Edilizia Ciabilli s.r.l.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267 / 2000;

Premesso che:

- in data 29 luglio 1991 con Delibera di Giunta Comunale n. 955 è stata accolta l'istanza delle società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e "Costruzione Residences s.r.l." per realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria di cui al progetto edilizio n. 556/90, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti sul progetto edilizio n. 603/89, con l'impegno alla successiva cessione delle aree interessate dalle opere;
- in data 1 agosto 1991 è stata rilasciata al Sig. Ciabilli Roberto, in qualità di legale rappresentante della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e al Sig. Caciolli Renato in qualità di legale rappresentante della società "Costruzione Residences s.r.l.", la Concessione Edilizia n. 2399, secondo il prog. 556/90, per la *"sistemazione e l'ampliamento della viabilità pubblica esistente quali opere di urbanizzazione primaria per il progetto edilizio 603/89 [erroneamente riportato sulla concessione con il n. 630/89] relativo alla costruzione di un complesso industriale su via di Porto"*;
- in data 3 agosto 1999 con Determinazione n. 80 del Dirigente dell'Ufficio Progettazione è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo e tecnico degli impianti elettrici delle predette opere di urbanizzazione (di via di Porto e via Borgo ai Fossi), realizzate con la Concessione Edilizia n. 2399/91;

Premesso altresì che:

- in data 6 marzo 1995 con Delibera di Giunta Comunale n. 275 è stata altresì accolta l'istanza della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." per realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria di cui al progetto edilizio n. 348/94, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti sul progetto edilizio n. 783/92, avendo preventivamente acquisito dalla Società "Costruzione Residences s.r.l." alcune aree interessate dal progetto con Contratto ai rogiti del Notaio Dott. Mario Speranzini di Firenze, rep. n. 34725 del 15 dicembre 1994 nel quale è riportato anche l'impegno di provvedere da parte della società "Edilizia Ciabilli s.r.l."- alla successiva cessione gratuita di dette opere di urbanizzazione e delle relative aree interessate;

- in data 30 maggio 1995 è stata rilasciata al Sig. Ciabilli Roberto, in qualità di Amministratore Unico della società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", la Concessione Edilizia n. 2863, secondo il prog. 348/94, per la costruzione di un *"tratto di strada prevista dal P.R.G. dipartente da via Borgo ai Fossi nonché la costruzione della fognatura su via Borgo ai Fossi, dall'innesto della nuova strada di P.R.G. fino all'incrocio con via dei Pratori"*, quale opera di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri collegati alla Concessione Edilizia n. 2864 per la costruzione di un edificio produttivo secondo il prog. 783/92.
- in data 13 giugno 2005 con Determinazione n. 397 del Dirigente del Servizio Manutenzioni è stato approvato il collaudo delle predette opere di urbanizzazione effettuate in via VIII Marzo (Concessione Edilizia n. 2863/95);

Premesso infine che:

- in data 4 agosto 1997 con Delibera di Giunta Comunale n. 547 è stata inoltre accolta la richiesta del Sig. Casini Ademaro, di eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria di cui al progetto edilizio n. 1132/96, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti sul progetto edilizio n. 1133/96;
- con il medesimo provvedimento si stabiliva che l'amministrazione comunale con successivi atti avrebbe acquisito gratuitamente le aree di proprietà del sig. Casini Ademaro in cui parte delle opere di urbanizzazione insistono come da Atto Unilaterale d'Obbligo con firma autenticata dal Notaio Dott. Mario Speranzini in Firenze in data 9 giugno 1997 registrato a Firenze il 13 giugno 1997 al n.2999;
- in data 23 ottobre 1997 è stata rilasciata al Sig. Casini Ademaro, la Concessione Edilizia n. 3177, secondo il prog. 1132/96, per eseguire *"opere di urbanizzazione primaria, consistenti nella realizzazione di un tratto di viabilità prevista dal piano regolatore generale in via VIII marzo"*, compreso sottoservizi e pubblica illuminazione a scomputo degli oneri collegati alla Concessione Edilizia n. 3178 per la costruzione di un edificio produttivo secondo il prog. 1133/96;
- in data 28 ottobre 1997 con Atto pubblico ai rogiti del Notaio Dott. Mario Speranzini in Firenze, rep.37108/16500 il Sig. Casini Ademaro ha venduto alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", insieme a maggior consistenza, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione di cui al progetto edilizio n. 1132/96 ponendo a carico alla Società acquirente tutte le spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché agli impegni assunti con l'atto unilaterale d'obbligo del 9 giugno 1997 sopracitato;
- in data 13 giugno 2005 con la predetta Determinazione n. 397 del Dirigente del Servizio Manutenzioni è stato altresì approvato il collaudo delle predette opere di urbanizzazione (Concessione Edilizia n. 3177/97);

Considerato che:

- dall'esame comparato delle tavole allegate ai suddetti progetti e gli estratti di mappa catastali si evince come le particelle oggetto di cessione siano le seguenti:

in riferimento alla C.E. 2399/91:

Catasto Fabbricati:

- foglio 6 part. 1389 sub 500

- foglio 6 part. 1388

entrambe intestate alle società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e "Costruzione Residences s.r.l.", ciascuna per la quota di 1/2;

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1285
 - foglio 6 part. 1305 (porzione)
- entrambe intestate alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l."

in riferimento alla C.E. 2863/95:

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1305 (rimanente porzione)
 - foglio 6 part. 1307
- entrambe intestate alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l."

in riferimento alla C.E. 3177/97:

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1341
 - foglio 6 part. 1337
- entrambe attualmente intestate agli eredi del Sig. Casini Ademaro a causa di errori di voltura ma di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l."

- le suddette aree di proprietà pro quota delle società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e "Costruzione Residences s.r.l." e, per l'intero, della sola società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", su cui insistono le opere di urbanizzazione oggetto di acquisizione, hanno una superficie catastale complessiva pari a mq. 4.335 e che le stesse risultano così identificate al Catasto del Comune di Scandicci:

Catasto Fabbricati:

- foglio 6 part. 1389 sub 500 - categoria Area Urbana - Consistenza mq. 703 senza rendita;
 - foglio 6 part. 1388 - categoria Area Urbana - Consistenza mq. 307 senza rendita;
- entrambe intestate alle società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e "Costruzione Residences s.r.l.", ciascuna per la quota di 1/2;

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1285 - qualità Area Urbana - Consistenza mq. 30 senza rendita;
 - foglio 6 part. 1305 - qualità Semin. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 1415 - R.D. Euro 7,52; R.A. Euro 3,29;
 - foglio 6 part. 1307 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 895 - R.D. Euro 6,79 – R.A. Euro 5,55;
- intestate alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l."
- foglio 6 part. 1341 - qualità Sem. Irr. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 955 - R.D. Euro 7,25 – R.A. Euro 5,92;
 - foglio 6 part. 1337 - qualità Sem. Irr. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 30 - R.D. Euro 0,23 – R.A. Euro 0,19;
- attualmente intestate agli eredi del Sig. Casini Ademaro a causa di errori di voltura ma di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l."

Considerato altresì che:

- in data 27 novembre 2012 con Delibera di Consiglio Comunale n.160, a cui ci si riporta integralmente, sono state approvate le acquisizioni a titolo gratuito delle opere e delle relative aree come sopra menzionate da parte dei soggetti proprietari;
- in data 17 dicembre 2012 è stata inviata nota prot. 45386 alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l." tramite raccomandata A/R, ricevuta in data 28 dicembre 2012, con la quale si invitava detta società ad attivare le procedure necessarie al trasferimento dei beni in proprietà pro-quota sopradescritti secondo quanto indicato nella Delibera del Consiglio Comunale n.160/12;

- la società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", non ha attivato le procedure di cui sopra, anche a seguito di quanto successivamente meglio specificato;
- sono state altresì Individuate, a seguito di frazionamenti inseriti nella mappa catastale solo di recente, le seguenti ulteriori aree, intestate alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", che risultano interessate, in maniera residuale, dalle opere di urbanizzazione di cui sopra, per una complessiva superficie pari a mq 65:

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1288 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 60 - R.D. Euro 0,46 ; R.A. Euro 0,37;
- foglio 6 part. 1289 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 5 - R.D. Euro 0,04; R.A. Euro 0,03;

Precisato altresì che:

- in data 9 dicembre 1998 la Società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", (insieme ad altri soggetti) ha stipulato con l'Amministrazione Comunale l'atto di convenzione Rep. n. 38173/17161 ai rogiti del notaio dott. M. Speranzini, con cui fra l'altro le società si sono obbligate a realizzare opere di urbanizzazione previste dal progetto n. 432/93, a parziale scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione dovuto per la realizzazione di un edificio industriale, consistenti nella realizzazione di un tratto stradale, in zona standard, corredato di illuminazione, fognatura, acquedotto, enel, gas, piantumazione alberature ad alto fusto e altre essenze come specificato nel progetto edilizio n. 432/93.
- le aree su cui insistono tali opere dovevano poi essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale secondo i seguenti accordi:
 - contestualmente all'ultimazione dei lavori i concessionari dovevano consegnare al Comune tutti gli atti tecnici catastali occorrenti ai fini del trasferimento;
 - le spese relative agli atti di trasferimento previsti erano poste a carico dei concessionari;
 - i concessionari si impegnarono ad assicurare la manutenzione delle oo. uu. fino alla cessione definitiva al Comune delle stesse.
 - i concessionari si impegnarono a curare la manutenzione del verde pubblico, realizzato secondo il progetto richiamato, per un periodo di ulteriori 3 anni decorrenti dalla data di trasferimento al Comune delle aree a verde; qualora al termine del suddetto periodo, fosse accertato che, per cause di cattivo impianto o mancata o inefficiente manutenzione del verde pubblico, o deperimento del verde stesso, i concessionari o i loro aventi causa dovevano procedere alle necessarie opere di ripristino.
 - in caso di cessioni a terzi delle aree soggette ad acquisizione al patrimonio comunale, gli aventi causa dovevano subentrare in tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dei concessionari.
- in data 29 ottobre 1998 l'Amministrazione comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 189, ha autorizzato i concessionari a scomputare totalmente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la realizzazione dell'edificio industriale a fronte dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al prog. n. 432/93;
- in data 1 febbraio 1999 è stata rilasciata alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l." e agli altri soggetti richiedenti, la Concessione Edilizia n. 3386, secondo il prog. 432/93, per opere di urbanizzazione relative alla costruzione di un edificio produttivo;
- in data 29 luglio 2003 con la Determina Dirigenziale n. 527 è stato approvato il Certificato di Collaudo del 30 gennaio 2003 per le opere di urbanizzazione primaria di cui alla Concessione Edilizia n. 3386/99, relativa al prog. n. 432/93, che ha comportato la realizzazione delle

seguenti opere:

- lavori di urbanizzazione interna al lotto:

- scotico e scavo terreno, strada, fognatura e pozzetti, zone a parcheggio e marciapiedi, pubblica illuminazione, reti di acqua, gas, energia elettrica e telefono, zone a verde;

lavori esterni al lotto:

- condotta fognaria per il collegamento dalla via B. Gozzoli alla via I. Barontini attraverso il giardino pubblico;

- collettore fognario sulla via I. Barontini;

Rilevato che le aree di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", su cui insistono tali opere di urbanizzazione (oggetto di acquisizione), hanno una superficie catastale complessiva pari a mq. 1.095 e che le stesse risultano anche oggi così identificate al Catasto del Comune di Scandicci:

Catasto Terreni:

- foglio 4 part. 1171 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 695 - R.D. Euro 2,46; R.A. Euro 1,26

- foglio 4 part. 1172 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 250 - R.D. Euro 0,89; R.A. Euro 0,45

- foglio 4 part. 1173 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 150 - R.D. Euro 0,53; R.A. Euro 0,27.

Rilevato altresì che è stata individuata la seguente particella interessata in maniera residuale da tali opere di urbanizzazione, per una superficie ulteriore pari a mq 48:

Catasto Terreni:

- foglio 4 part. 1247 qualità: Sem. Irr. Arb. - classe: 3 - Superficie mq 48 - R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,25

intestata alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l." per la quota di 903/1000;

Precisato infine che:

- in data 25 giugno 2015 il Tribunale di Firenze – sezione Fallimenti - ha pronunciato la sentenza dichiarativa di fallimento della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." depositata il 16 luglio 2015 (Registro Fallimenti n. 163/2015);
- in data 9 settembre 2015 con avviso ai creditori ai sensi di legge inoltrato via PEC a questa Amministrazione Comunale e protocollato in pari data al n.37621-A, il dott. Giovanni Chimirri in qualità di Curatore del Fallimento, ha comunicato gli estremi della sentenza di cui sopra.
- in data 5 ottobre 2015 il Comune di Scandicci, in quanto creditore nei confronti della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." di alcuni beni immobili, ha richiesto al Tribunale che tali beni fossero esclusi dalla massa fallimentare per ottemperare all'obbligo di cessione delle medesime aree in favore del Comune di Scandicci, ivi comprese le opere di urbanizzazione sopra realizzate, con spese dei relativi atti ad esclusivo carico del fallimento;
- in data 5 novembre 2015 il Tribunale di Firenze nella propria verifica dello "Stato Passivo Esecutivo – Rivendiche Tempestive" della procedura fallimentare relativa alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l." ha ritenuto di non poter accogliere la rivendica dei beni oggetto di accordi convenzionali non sussistendone i presupposti;
- a seguito di scambio di corrispondenza tra il Comune ed il curatore fallimentare, finalizzata alla conclusione delle procedure di trasferimento dei beni sopra indicati in capo all'Amministrazione

comunale, in data 24 gennaio 2020 è pervenuto al Comune di Scandicci, da parte del curatore, l'invito a farsi carico delle spese di trasferimento, non sostenibili nell'ambito della procedura di liquidazione;

- in caso di mancato accollo delle spese di trasferimento, al termine della procedura di liquidazione l'Amministrazione Comunale non avrà più nessun interlocutore per l'acquisizione dei beni e per eventuali lavori di manutenzione delle sopradette opere di urbanizzazione;

Ritenuto di procedere:

- all'acquisizione gratuita, nell'ambito della procedura fallimentare, delle quote di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l.", sulle opere di urbanizzazione lungo le vie di Porto, Borgo ai Fossi e VIII Marzo in conformità a quanto previsto negli elaborati allegati alle concessioni edilizie n. 2399/91 dell'1 agosto 1991, n. 2863/95 del 30 maggio 1995 e n.3177/97 del 23 ottobre 1997, unitamente alle quote di proprietà delle aree sulle quali tali opere insistono;
- all'acquisizione gratuita, nell'ambito della procedura fallimentare, delle quote di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." sulle opere di urbanizzazione in loc. Granatieri all'interno di via Pisana con accesso da via Benozzo Gozzoli in conformità a quanto previsto negli elaborati allegati alla concessione edilizia n. 3386/99 dell'1 febbraio 1999, unitamente alle aree sulle quali tali opere insistono;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267 del 2000 e s.m.i.

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 7 febbraio 2019.

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

DELIBERA

1) di acquisire a titolo gratuito, nell'ambito della procedura fallimentare, le quote di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." sulle opere, realizzate a scomputo degli oneri di concessione, consistenti nella sistemazione ed ampliamento della viabilità pubblica di via di Porto e via Borgo ai Fossi, per la cui specifica descrizione si rimanda al collaudo tecnico-amministrativo in data 3 agosto 1999, depositato agli atti di ufficio, a cui ci si riporta integralmente;

2) di acquisire, a titolo gratuito, nell'ambito della procedura fallimentare, le quote di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." sulle seguenti opere, realizzate a scomputo degli oneri di concessione: opere di urbanizzazione costituite dalla realizzazione di un tratto di strada prevista dal P.R.G. (ora porzione della via VIII Marzo) dipartente da via Borgo ai Fossi nonché la costruzione della fognatura su via Borgo ai Fossi, dall'innesto della nuova strada di P.R.G. fino all'incrocio con via dei Pratoni, per la cui specifica descrizione si rimanda al collaudo tecnico-amministrativo in data 13 giugno 2005, depositato agli atti di ufficio, a cui ci si riporta integralmente;

3) di acquisire, a titolo gratuito, nell'ambito della procedura fallimentare, le quote di proprietà della società "Edilizia Ciabilli s.r.l." delle aree sulle quali insistono le opere di cui ai precedenti punti 1) e 2), che sono così identificate al Catasto del Comune di Scandicci:

Catasto Fabbricati:

- foglio 6 part. 1389 sub 500 - categoria Area Urbana - Consistenza mq. 703 senza rendita;
 - foglio 6 part. 1388 - categoria Area Urbana - Consistenza mq. 307 senza rendita;
- intestate alla società "Edilizia Ciabilli s.r.l." per la quota di 1/2;

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1285 - qualità Area Urbana - Consistenza mq. 30 senza rendita;

- foglio 6 part. 1305 - qualità Semin. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 1415 - R.D. Euro 7,52 – R.A. Euro 3,29;

- foglio 6 part. 1307 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 895 - R.D. Euro 6,79 – R.A. Euro 5,55;

intestate alla società “Edilizia Ciabilli s.r.l.”;

- foglio 6 part. 1341 - qualità Sem. Irr. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 955 - R.D. Euro 7,25 – R.A. Euro 5,92;

- foglio 6 part. 1337 - qualità Sem. Irr. Arbor. – classe 2 - Consistenza mq. 30 - R.D. Euro 0,23 – R.A. Euro 0,19;

attualmente intestate agli eredi del Sig. Casini Ademaro (a causa di errori di voltura) ma di proprietà della società “Edilizia Ciabilli s.r.l.”

4) di acquisire, a titolo gratuito, nell’ambito della procedura fallimentare, le aree di proprietà della società “Edilizia Ciabilli s.r.l.” così identificate al Catasto del Comune di Scandicci, sulle quali sono state realizzate porzioni stradali di uso pubblico:

Catasto Terreni:

- foglio 6 part. 1288 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 60 - R.D. Euro 0,46 – R.A. Euro 0,37;

- foglio 6 part. 1289 - qualità Sem. Irr. Arb. – classe 2 - Consistenza mq. 5 - R.D. Euro 0,04 – R.A. Euro 0,03;

intestate alla società “Edilizia Ciabilli s.r.l.”

5) di acquisire, a titolo gratuito, nell’ambito della procedura fallimentare, le quote di proprietà della società “Edilizia Ciabilli s.r.l.” delle seguenti opere, realizzate a scomputo degli oneri di concessione, poste in località di questo Comune e consistenti in:

lavori di urbanizzazione interna al lotto:

- scotico e scavo terreno, strada, fognatura e pozzetti, zone a parcheggio e marciapiedi, pubblica illuminazione, reti di acqua, gas, energia elettrica e telefono, zone a verde;

lavori esterni al lotto:

- condotta fognaria per il collegamento dalla via B. Gozzoli alla via I. Barontini attraverso il giardino pubblico;
- collettore fognario sulla via I. Barontini.

6) di acquisire, a titolo gratuito, nell’ambito della procedura fallimentare, le quote di proprietà della società “Edilizia Ciabilli s.r.l.” delle aree sulle quali insistono le opere di cui al precedente punto 5), che sono così identificate al Catasto del Comune di Scandicci:

Catasto Terreni:

- foglio 4 part. 1171 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 695 - R.D. Euro 2,46 - R.A. Euro 1,26

- foglio 4 part. 1172 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 250 - R.D. Euro 0,89 - R.A. Euro 0,45

- foglio 4 part. 1173 qualità: Semin. Arbor. - classe: 3 - Superficie mq 150 - R.D. Euro 0,53 - R.A. Euro 0,27.

7) di acquisire, sempre a titolo gratuito, nell’ambito della procedura fallimentare, la quota di proprietà della società “Edilizia Ciabilli s.r.l.” dell’area così identificata al Catasto del Comune di Scandicci, sulla quale insiste porzione di marciapiede:

Catasto Terreni:

- foglio 4 part. 1247 qualità: Sem. Irr. Arb. - classe: 3 - Superficie mq 48 - R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,25

intestata alla società “Edilizia Ciabilli s.r.l.” per la quota di 903/1000;

8) di dare atto che la stipula del contratto *de quo* è subordinata al fatto che gli immobili oggetto di cessione risultino liberi da formalità ipotecarie;

9) di dare atto che il contratto sarà stipulato dal Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori pubblici previa adozione degli eventuali atti di propria competenza e che le spese relative saranno a carico del Comune di Scandicci, valutate presumibilmente in Euro 9000,00 (novemila virgola zerozero) con copertura finanziaria nel capitolo 481000/43 (acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale), previa adozione degli impegni di spesa di propria competenza;

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

DELIBERA

10) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 VI comma del D. L.vo n. 267 del 2000 e s.m.i.